

Decreto federale che approva il Protocollo II riveduto e il Protocollo IV allegati alla Convenzione del 1980 sulle armi classiche

del 8 dicembre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1997²,

decreta:

Art. 1 Protocollo II riveduto

¹ Il Protocollo II riveduto sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, del 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, è approvato con la seguente dichiarazione interpretativa:

Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 2 paragrafo 3:

«La Svizzera interpreta la definizione di mina antiuomo nel senso di escludere qualsiasi mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo, se è dotata di un dispositivo antimanipolazione.»

² Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare il Protocollo formulando la dichiarazione interpretativa summenzionata.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare la detta dichiarazione.

Art. 2 Protocollo IV

¹ Il Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti, del 13 ottobre 1995, allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato è approvato, con la seguente dichiarazione:

Dichiarazione riguardante il Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti:

«La Svizzera dichiara che applicherà in ogni caso le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti.»

² Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare il Protocollo formulando la dichiarazione summenzionata.

¹ Questa disposizione corrisponde all'art. 54 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

² FF 1997 IV 1

Art. 3 Referendum

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 1° dicembre 1997

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 dicembre 1997

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz